

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

27/2020

Parma, 25 marzo 2020

OGGETTO: Decreto Legge "Cura Italia" – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Il DL "Cura Italia" ha sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché degli avvisi di accertamento esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

CARTELLE DI PAGAMENTO

I termini di pagamento delle cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione, che normalmente devono avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, scadenti dall'8.03.2020 al 31.05.2020 sono postergati al 30.06.2020. La sospensione opera a prescindere da quale sia l'ente che ha formato il ruolo (Agenzia delle Entrate / Ente locale). Terminato il periodo di sospensione le somme dovute dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30.06.2020. Come peraltro confermato nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione del 19.03.2020, rimane ferma la possibilità di dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 e la domanda per evitare azioni esecutive dovrà essere presentata sempre entro il 30.06.2020.

AVVISI ADDEBITO INPS

Si tratta di atti attraverso i quali l'INPS recupera i contributi previdenziali non versati che contengono l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica. L'Art. 68 del DL "Cura Italia" sospende tale termine dall'8.03.2020 al 31.05.2020.

Il pagamento delle somme intimare dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 oppure, entro tale data, sarà possibile richiederne la dilazione all'Agente della Riscossione, così come previsto dall'art. 19 del DPR 602/72.

AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Si tratta di atti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, tributi locali il cui pagamento deve avvenire entro il termine di presentazione del ricorso o entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Come indicato in premessa, l'art. 68 del DL 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini per il versamento delle somme scadenti nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020 con conseguente pagamento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 30.06.2020.

Per questa tipologia di atti occorre prestare particolare attenzione in quanto soggiacciono ad un'altra sospensione ossia quella prevista dall'art 83 del medesimo D.L. "Cura Italia" che prevede un'interruzione dei termini per la proposizione del ricorso dal 9.03.2020 al 15.04.2020.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 5 del 20.03.2020, è intervenuta in merito alla conseguente discrasia dei termini di proposizione del ricorso rispetto a quelli di versamento delle somme, che normalmente coincidono, generata dalla non congruenza dei termini di sospensione di cui agli articoli 68 e 83 sopra indicati. L'Ufficio ha precisato che, a prescindere dal fatto che il contribuente presenti ricorso, sia per gli avvisi di accertamento che per gli atti successivi indicati nell'art. 29 del DL 78/2010, il versamento delle somme soggiace alla sola sospensione dal 9.03.2020 al 15.04.2020, senza alcuna proroga al 30.06.2020.

Lo Studio resta a disposizione

Letizia Belli